



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili della Provincia di Bolzano*

*Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
der Provinz Bozen*

## „INCOMPATIBILITA’: CASI RICORRENTI “

≈ ≈ CHIARIMENTI DALLA COMMISSIONE DELL’ORDINE ≈ ≈

### **SOCIETÀ DI SERVIZI - CASO 1**

Una società di “mezzi” o di “servizi” che:

- 1) sia partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di cui:
  - uno, il socio Rossi, detiene una quota di partecipazione pari al 40% e riveste la carica di amministratore unico;
  - l’altro, il socio Verdi, detiene una quota di partecipazione pari al 60% e non riveste la carica di amministratore unico;

**2) la società di servizi fattura anche a terzi;**

3) il fatturato medio degli ultimi 5 anni è pari a 100, pertanto, la quota di fatturato da imputare al dott. Rossi sarà pari a 40 e la quota di fatturato da imputare al dott. Verdi sarà pari a 60.

**Per il Dott. Rossi, considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dalla sua attività professionale è pari a 25, la società di servizi è considerata principale e non ausiliaria all’attività professionale e dunque, appare configurarsi come condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione.**

Per il dott. Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, la società di servizi può essere considerata realmente ausiliaria del professionista e quindi, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.

### **SOCIETÀ DI SERVIZI - CASO 2**

Una società di “mezzi” o di “servizi” che:

- 1) sia partecipata da due iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui:
  - sia il socio “A” sia il socio “B” hanno rispettivamente una quota di partecipazione pari al 50%;
  - entrambi rivestono la carica di amministratore;

**2) la società di servizi opera anche nei confronti di terzi;**

3) il fatturato medio della società di servizi degli ultimi 5 anni è pari a 120, pertanto la quota di fatturato da imputare a ciascun socio è pari a 60.

I due Iscritti sono associati in uno studio professionale, con una quota di partecipazione sempre pari al 50%.

Considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dall’associazione professionale è pari a 160, la quota di fatturato imputabile a ciascun Iscritto è di 80.

**Pertanto, nell’ipotesi indicata, la società di servizi può essere considerata realmente ausiliaria per i due professionisti e dunque, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.**

### **SOCIETÀ DI CAPITALI ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE - CASO 3**

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare:

- il socio Bianchi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e riveste la carica di amministratore unico;
- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore.

**Nell’ipotesi indicata, per il Socio Bianchi si ravvisa una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione in quanto il professionista ricopre contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore, mentre per il socio Verdi, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.**

#### **SOCIETÀ DI CAPITALI ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE: "PROCURA SPECIALE" - CASO 4**

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:

- il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica di amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri;
- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore né gli è stata conferita alcuna procura.

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

**Pertanto, nell'ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale con ampi poteri.**

Per il socio Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

#### **SOCIETÀ DI CAPITALI: AMMINISTRATORE UNICO - CASO 5**

Una società di capitali:

è partecipata da due soci non iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

ha quale amministratore unico, a seguito di specifico mandato professionale, il Dott. Rossi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

**Nell'ipotesi indicata, per il Dott. Rossi non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.**

#### **SOCIETÀ DI CAPITALI ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE - CASO 6**

Una società di capitali esercente attività commerciale è partecipata da due soci entrambi iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.

**Pertanto, nell'ipotesi indicata, per i due Iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivestendo la sola qualifica di soci, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.**

#### **TRUST E TRUSTEE**

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinari pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l'incarico di Trustee può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.

#### **SOCIETÀ COMMERCIALE: "PROCURA SPECIALE"**

Con i Prontori Ordinari pubblicati in risposta ai quesiti formulati dai diversi Ordini territoriali, è stato confermato che, l'iscritto nell'Albo dei Commercialisti o degli Esperti Contabili, che sia socio di maggioranza in una società esercente attività commerciale, pur non ricoprendo la carica di amministratore unico (Amministratore Delegato ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione), **versa in una condizione di incompatibilità, qualora gli venga conferita procura con ampi poteri.**

#### **ATTIVITÀ NON PREVALENTE/ABITUALE**

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, **si ravvisa incompatibilità quando l'iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione** (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procuratore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) **in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale.** Rientra in questa fattispecie "il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione".

## **SOCIETÀ IMMOBILIARI: GESTIONE PATRIMONIO FAMILIARE O DI MERO GODIMENTO O CONSERVATIVA**

Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinamenti pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, **l'incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l'attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.**

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l'iscritto pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) **in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell'ipotesi in cui gli immobili siano dati in locazione all'iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal modo l'attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso.**

## **PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI**

Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinamenti pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che sia per i professori universitari ordinari e associati, che per i ricercatori universitari, **l'incompatibilità allo svolgimento della professione è esclusa solo in caso di opzione per il part-time (l'art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, stabilisce la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente pubblico in regime part-time).**

## **IMPRESE AGRICOLE**

Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinamenti pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio preclusa all'iscritto, **è consentita laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo.** L'incompatibilità si rileva invece laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l'iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto incompatibile l'esercizio di attività d'impresa agricola con l'esercizio dell'attività professionale laddove l'iscritto rivesta la qualifica di **Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).**

## **ATTIVITÀ DI IMPRESA, AGENTE DI COMMERCIO, GIORNALISTA, NOTAIO, PROMOTORE FINANZIARIO, AGENTE DI ASSICURAZIONE, MEDIATORE IMMOBILIARE**

L'esercizio della professione di commercialista è **incompatibile** con lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o abituale, così come con lo status di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone.

Sono peraltro incompatibili con l'esercizio della professione le seguenti attività: agente di commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l'attività di giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procuratore d'affari, agente di assicurazione e mediatore immobiliare".

## **SOCI DI MAGGIORANZA, AMMINISTRATORI O LIQUIDATORI**

**Versa in una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione l'iscritto che risulti titolare di partecipazioni di maggioranza in società e contemporaneamente ne ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di consigliere delegato, di amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali.**

## **C.E.D. - CENTRI ELABORAZIONI DATI**

Con riguardo alle società di servizi ed ai relativi centri elaborazione dati, fattispecie in relazione alla quale la menzionata Commissione dell'Ordine ha constatato particolari criticità, l'incompatibilità si ravvisa laddove si verificano le seguenti condizioni:

- l'iscritto ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e di socio, e
- 2. la quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all'iscritto (riferita alla media dell'ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell'iscritto (sempre riferito all'ultimo quinquennio).